



I presupposti per il risarcimento del danno esistenziale

Descrizione

A causa di un ritardo di ben cinque ore, un passeggero citava avanti il Giudice di Pace di Pescara la compagnia di bandiera rissa (Aeroflot) per lo â??stato di rabbia, frustrazione, stress psico-fisico ed impotenzaâ??. Il Giudice accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento di Euro 200,00. Il Tribunale di Pescara confermava la decisione precisando che: â??un ritardo aereo â?? peraltro prolungato come può essere quello di cinque ore patito dallâ??odierno appellato â?? Ã" sicuramente fonte di disagio che va necessariamente compensato in via pecuniaria. Dâ??altronde, la Convenzione di Montreal Ã" chiara nello statuire che in caso di ritardo, la responsabilità del vettore Ã" limitata a 4150 DSP. Ciò significa che la responsabilità del vettore, in caso di ritardo, Ã" in re ipsa, non abbisognando essa di alcuna prova specificaâ??.

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza n. 15352 del 31 maggio 2024</u>, prende lo spunto da tale marginale vicenda per confermare alcuni principi basilari in tema di responsabilit e di risarcimento del danno esistenziale.

Precisa infatti che: \hat{a} ??il giudice del merito ha confuso **evento di danno** e **danno conseguenza**. Il ritardo aereo non \tilde{A} " un danno conseguenza risarcibile, \tilde{A} " l \hat{a} ??evento di danno, corrispondente all \hat{a} ??inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalit \tilde{A} giuridica ai sensi dell \hat{a} ??art. 1223 c.c., deve valutarsi la sussistenza di una **conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento**. L \hat{a} ??accertamento del ritardo aereo non \tilde{A} " ancora quindi l \hat{a} ??accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l \hat{a} ??inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile \hat{a} ?•. Ed invero riconoscere il danno risarcibile come in re ipsa significa erroneamente: \hat{a} ??affermare che l \hat{a} ??evento di danno di per s \tilde{A} © \tilde{A} " meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell \hat{a} ??evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque **ignorando il nesso di causalit\tilde{A} giuridica\hat{a}**??.

Infine stimando risarcibile il **mero disagio**, il giudice del merito ha violato â?? il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona Ã" risarcibile a condizione che lâ?? interesse leso abbia **rilevanza costituzionale**, che la lesione dellâ?? interesse sia **grave** (nel senso che lâ?? offesa superi la soglia minima di tollerabilitÃ



imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il **danno non sia futile** (e, cioÃ", non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsaâ??

Una volta correttamente impostata la questione, la Corte però ha cura di confermare la propria precedente posizione, in caso di viaggio con **gravissimo ritardo e in pessime condizioni**, ritenendo che: â??spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione â?? **purchÃ**© **seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni** â?? delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o allâ??interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatoreâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 13 Giu 2024